



Consiglio Regionale del Lazio
Gruppo Consiliare
"La Margherita Democrazia e Libertà"
Cons. Giovanni Hermanin
Capogruppo

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
INTERROGAZIONE
n° 1397 del 7/05/09

Al Presidente del Consiglio Regionale
Claudio FAZZONE

INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA SCRITTA

Oggetto: Istituti Fisioterapici Ospedalieri

PREMESSO CHE:

- con protocollo d'intesa sottoscritto il 13/7/2000 (firmato da Veronesi Ministro Sanità, Storace Presidente Regione, Saraceni Assessore Sanità Regione Lazio, Istituti Fisioterapici Ospitalieri- IFO -parte acquirente e Tosinvest parte venditrice) è stato concordato che gli IFO avrebbero acquistato la struttura ospedaliera di Via Elio Chianesi a Mostacciano;
- il contratto definitivo di compravendita della struttura ospedaliera è stato stipulato con rogito notarile del 19/10/2000;
- nell'ambito di tale operazione s'impegnavano gli IFO al subentro nei contratti di appalto di forniture, servizi e lavori, sottoscritti dal venditore ed in essere alla data del 13/7/2000, tra i quali il contratto di "Global Service" stipulato il 7/6/2000 tra la nominata Tosinvest e l'Associazione Temporanea di Imprese (ATI) costituita da Policarbo Energia S.p.a. (successivamente assorbita dalla Cofathec Servizi S.p.a.) e Natuna S.r.l.. Tale contratto prevedeva una durata di nove anni dal 1/10/2000 al 30/9/2009, con possibilità di proroga per altri nove anni;
- tra gli altri obblighi a carico degli IFO, è previsto quello di assorbimento del personale Tosinvest di qualifica non dirigenziale, operante presso la struttura stessa;
- in data 4/7/2001 è stato sottoscritto dagli IFO e dall'ATI appaltatrice l'atto integrativo al contratto di Global Service stipulato dalla Tosinvest il 7/6/2000, al fine di

aggiornare i servizi da attivare ed i relativi corrispettivi in relazione alla nuova destinazione della struttura di Mostacciano. Con tale Atto integrativo venivano esclusi alcuni servizi previsti dal contratto originario. In deroga alle condizioni del contratto originario, la scadenza del rapporto veniva fissata al 31/12/2004, senza possibilità di rinnovo pure in assenza di formale disdetta.

- nel corso del rapporto, tra l'ottobre 2000 e l'inizio del 2004, non tutti i servizi previsti dall'Atto integrativo sono stati attivati.

CONSIDERATO CHE:

- con Atto di notifica di Giudizio arbitrale, l'ATI appaltatrice il 25/7/2003 ha richiesto il ricorso alla procedura arbitrale per ottenere:
 1. rinnovo del contratto dal 31/12/2004, con attivazione di tutti i servizi e dei relativi compensi previsti in forza dei contratti;
 2. riconoscimento di un pregiudizio economico dell'ATI appaltatrice a causa dei servizi non attivati e pagamento del relativo importo;
 3. riconoscimento del debito degli IFO per corrispettivi dei servizi resi, non ancora pagati;
 4. rimborso delle spese di arbitrato;
- il Lodo arbitrale del 12/3/2004 ed il connesso verbale di conciliazione, oltre alla validazione della durata novennale del contratto, secondo quanto hanno scritto le stesse imprese appaltatrici in data 29/3/2004, ha riconosciuto, tra l'altro, all'ATI l'affidamento, a partire dal 1/4/2004, dei servizi sinora non attivati a termini dell'Atto integrativo del 4/7/2001 ed anche alcuni dei servizi che da detto Atto integrativo erano rimasti esclusi,
- in base alla Legge regionale 22 Aprile 2002 n. 11, a decorrere dal 16/6/2002, il personale Tosinvest (circa 200 unità), operante all'interno della struttura, è stato assorbito dagli IFO, ma, nonostante ciò, nel tempo gli IFO hanno proceduto all'affidamento di vari incarichi di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di mansioni corrispondenti a quelle di qualifiche già esistenti.

**IL SOTTOSCRITTO CONSIGLIERE REGIONALE
INTERROGA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E L'ASSESSORE ALLA
SANITA'
PER CONOSCERE:**

- in base a quali disposizioni legislative della normativa vigente in materia di contratti ad evidenza pubblica si e' verificato, all'atto dell'acquisto della struttura ospedaliera di Mostacciano, il subentro degli IFO nel contratto di Global Service;
- se, in base al costo dei servizi previsti dall'atto integrativo, oltreche' dei nuovi obblighi desunti dal lodo arbitrale del marzo scorso, non si ravvisi un'eccessiva onerosita' dei corrispettivi contrattuali;
- se, considerati gli elementi in fatto ed in diritto, non dovesse procedersi all'impugnazione della sentenza arbitrale con particolare riguardo alla nullita' della decisione relativa all'ampliamento della durata contrattuale;
- se, con l'affidamento di ulteriori servizi alla gestione in Global Service, non si configuri l'esternalizzazione di fatto di attivita' attualmente svolte dal personale dipendente;
- se, anche tenuto conto dell'assorbimento del personale dipendente ex Tosinvest, in base alla Legge regionale 22 Aprile 2002 n. 11, non possa ravvisarsi un danno economico nella stipula di contratti individuali di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di attivita' amministrative, come, ad esempio, nel caso delle deliberazioni commissariali n. 1206 e n. 1348 dell'anno 2003;
- la natura e relativi oneri economici dei provvedimenti per incarichi di consulenza affidati a soggetti esterni nell'ultimo anno;
- se sia vero che incarichi di consulenza siano reiterati agli stessi soggetti da alcuni anni con differenti motivazioni ed oggetti;
- se sia vero, perche' ed in base a quali disposizioni legislative la responsabilita' del controllo di gestione dell'ente sia attualmente affidata allo stesso dirigente responsabile del servizio contabilita' e bilancio.

Giovanni Hermanin

